

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulla professione di guida turistica. C. 469 Dori e C. 1556 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	107
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	107
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. C. 1341 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	108
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative 6.0100, 9.0101, 13.100 e 20.0100 dei relatori e relativi subemendamenti</i>)	114
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113
ERRATA CORRIGE	113

SEDE REFERENTE

Martedì 28 novembre 2023 – Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il viceministro delle imprese e del made in Italy Valentino Valentini.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni sulla professione di guida turistica.

C. 469 Dori e C. 1556 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 novembre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede referente del dis-

egno di legge C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e dell'abbinata proposta C. 469 Dori, recante disciplina della professione di guida turistica.

Ricorda che l'esame è stato avviato nella seduta del 23 novembre scorso con lo svolgimento della relazione da parte del relatore on. Caramanna, e avverte che, concorde la Commissione, sarà adottato quale testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge C. 1556.

Nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare e ricorda altresì che la scadenza del termine per la presentazione delle proposte emendative è fissata a giovedì 30 novembre alle ore 12.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 novembre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che l'esame è stato avviato nella seduta del 21 novembre scorso con lo svolgimento della relazione da parte della relatrice on. Andreuzza.

Nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare e ricorda altresì che la scadenza del termine per la presentazione delle proposte emendative è fissata a venerdì 1° dicembre alle ore 12.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.

C. 1341 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 novembre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che sono stati presentati alcuni subemendamenti all'emendamento 13.100 a firma dei relatori (*vedi allegato 1*).

Al riguardo segnala che devono ritenersi inammissibili il subemendamento Caso 0.13.100.1, limitatamente alla parte consequenziale, laddove sopprime interamente l'articolo 14, nonché il subemendamento Di Sanzo 0.13.100.24 che stanziava fondi per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.

Ricorda che i relatori hanno presentato gli articoli aggiuntivi 6.0100 e 20.0100 e che alla scadenza del termine delle ore 13 sono stati presentati 2 subemendamenti, all'articolo aggiuntivo 6.0100 dei relatori, che devono ritenersi ammissibili (*vedi allegato 1*).

Avverte altresì che i relatori hanno presentato l'articolo aggiuntivo 9.0101 (*vedi allegato 1*), il cui termine per la presenta-

zione di subemendamenti è fissato alle 18 di oggi.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) intervenendo sui lavori della Commissione chiede, al fine di conoscere la presumibile organizzazione dei lavori, se i relatori e il rappresentante del Governo siano nelle condizioni di esprimere i pareri su tutte le proposte emendative ancora da esaminare, anche al fine di fornire le opportune informazioni ai colleghi deputati interessati delle altre Commissioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che a parte le proposte emendative relative all'articolo 13, che restano per il momento accantonate, si procederà all'esame delle altre proposte emendative accantonate, a partire da quella riferita all'articolo 4.

Invita quindi il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri sulla proposta emendativa accantonata Romano 4.23.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, invita i proponenti al ritiro dell'emendamento Romano 4.23, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M) accogliendo l'invito dei relatori ritira l'emendamento Romano 4.23.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative accantonate relative all'articolo 15. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, invita i proponenti a ritirare gli identici emendamenti Peluffo 15.1 e Ben-

zioni 15.2, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Peluffo 15.1, Benzoni 15.2.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative accantonate relative all'articolo 19. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, invita i proponenti a ritirare l'emendamento Pavanelli 19.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

Esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati in identico testo come in allegato, sugli emendamenti Orfini 19.2, Mollicone 19.3, Squeri 19.4 e sugli identici emendamenti Peluffo 19.5 e Andreuzza 19.6 (*vedi allegato 2*).

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento Ascani 19.7, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati in identico testo come in allegato, sugli emendamenti Orrico 19.8, Mollicone 19.10 e Orfini 19.11 (*vedi allegato 2*).

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Ascani 19.12, 19.13, 19.15 e 19.16, gli identici emendamenti Benzoni 19.17 e Peluffo 19.18, gli identici emendamenti Benzoni 19.20 e Peluffo 19.21, nonché gli emendamenti Ascani 19.23, Orfini 19.24, 19.25 e 19.26, e Orrico 19.27, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Emma PAVANELLI (M5S) chiede una breve sospensione dei lavori al fine approfondire i contenuti delle riformulazioni proposte dai relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, concorde la Commissione sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.35, riprende alle 13.40.

Emma PAVANELLI (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 19.1 chiede ai relatori e al rappresentante del Governo di mutare il parere espresso su di esso, dichiarandosi altrimenti stupita, visto che alle imprese culturali e creative la dimensione digitale non è affatto estranea. Sottolinea, al contrario, che non solo la creatività può essere espressa in forme digitali ma che nel nostro Paese sono moltissime le imprese culturali e creative che operano digitalmente, e con apprezzati risultati, rimarcando altresì che la loro attività in tali modalità interessano i più svariati settori produttivi. Evidenzia, ad esempio, che anche il Ministero del turismo promuove l'Italia nel mondo giovandosi della dimensione digitale. Ritiene, infine, che un Paese moderno non può certo agire diversamente.

Il viceministro Valentino VALENTINI fa presente che il parere espresso dipende dal fatto che l'articolo del provvedimento oggetto di emendamento fa riferimento ad una definizione della creatività del tutto generale, includendovi ogni sua forma e quindi ricomprendendovi anche la dimensione digitale.

La Commissione respinge l'emendamento Pavanelli 19.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che i presentatori accolgono la proposta di riformulazione degli emendamenti Orfini 19.2, Mollicone 19.3, Squeri 19.4 e sugli identici emendamenti Peluffo 19.5 e Andreuzza 19.6 in identico testo.

La Commissione approva gli emendamenti Orfini 19.2 (*Nuova formulazione*), Mollicone 19.3 (*Nuova formulazione*), Squeri 19.4 (*Nuova formulazione*), Peluffo 19.5

(Nuova formulazione), e Andreuzza 19.6 (Nuova formulazione), riformulati in identico testo (vedi allegato 2).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che i deputati Peluffo e Gnassi hanno sottoscritto gli emendamenti Ascani 19.7, 19.12, 19.13, 19.15, 19.16 e 19.23.

La Commissione respinge l'emendamento Ascani 19.7.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che i presentatori accolgono la proposta di riformulazione degli emendamenti Orrico 19.8, Mollicone 19.10 e Orfini 19.11 in identico testo.

La Commissione approva gli emendamenti Orrico 19.8 (Nuova formulazione), Mollicone 19.10 (Nuova formulazione) e Orfini 19.11 (Nuova formulazione), riformulati in identico testo (vedi allegato 2).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ascani 19.12, 19.13, 19.15 e 19.16, gli identici emendamenti Benzoni 19.17, Peluffo 19.18, gli identici emendamenti Benzoni 19.20, Peluffo 19.21, nonché gli emendamenti Ascani 19.23, Orfini 19.24, 19.25 e 19.26 e Orrico 19.27.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa quindi all'esame della proposta emendativa accantonata riferita all'articolo 20. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri sull'articolo aggiuntivo accantonato Di Mattina 20.03.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Di Mattina 20.03.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Di Mattina 20.03 (vedi allegato 2).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte quindi che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative accantonate riferita all'articolo 23. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, propone di confermare l'accantonamento dell'emendamento Cavo 23.14 mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Caramanna 23.03, a condizione che sia riformulato come in allegato (vedi allegato 2).

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Cavo 23.14 resta accantonato.

Gianluca CARAMANNA (FDI) ringraziando i relatori e il Governo, dichiara di accogliere la riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 23.03.

Emma PAVANELLI (M5S) osserva che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Caramanna 23.03, anche come riformulato, risulterebbe certamente utile ai consolati in funzione del rafforzamento del turismo verso l'Italia. Sottolinea, tuttavia, che sono anche note le difficoltà degli italiani che all'estero non si vedono fornire adeguati servizi consolari per la scarsità delle risorse ivi impiegate. Pertanto annuncia un voto di astensione da parte del suo gruppo.

Gianluca CARAMANNA (FDI) ritiene importante quanto recato dall'articolo aggiuntivo a sua firma 23.03 in quanto nei consolati italiani, soprattutto dopo la pandemia Covid-19, si è notevolmente assottigliata la quantità di risorse umane di talché non si riesce a dare risposta alla richiesta di visti turistici e quindi a realizzare uno

strategico interesse economico nazionale. Invita a considerare che è un errore sottostimare la domanda di turismo verso l'Italia di grandi Paesi come, ma è solo un esempio, l'India. Sottolinea, poi, che le risorse aggiunte potranno alleggerire il carico di lavoro attuale dei consolati che avranno maggiore possibilità di fornire servizi più adeguati ai cittadini italiani all'estero. In tal senso crede che la sua proposta emendativa non sia diretta a giovare alla sola finalità turistica.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Caramanna 23.03 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte quindi che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative accantonate riferita all'articolo 25. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, invita i proponenti a ritirare gli identici emendamenti Boschi 25.1 e Pavanelli 25.2, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Caramanna 25.3 e sull'emendamento Toccalini 25.4 a condizione che sia riformulati in identico testo dell'emendamento Caramanna 25.3.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento Di Sanzo 25.5, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Squeri 25.6 a condizione che sia così riformulato: « *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di armonizzare la disciplina in materia di valorizzazione e sostegno degli esercizi di ristorazione che offrono, all'estero, prodotti conformi alle migliori tradizioni italiane, i commi 1144, 1145, 1146, 1147 e 1148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.* ».

Infine, invita i proponenti a ritirare l'emendamento Di Sanzo 25.8, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che i presentatori accolgono la proposta di riformulazione dell'emendamento Toccalini 25.4 in identico testo all'emendamento Caramanna 25.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Boschi 25.1, Pavanelli 25.2 e approva gli emendamenti Caramanna 25.3) e Toccalini 25.4 (*Nuova formulazione*) in identico testo (vedi allegato 2).

Nicola CARÈ (PD-IDP), illustra l'emendamento Di Sanzo 25.5, di cui è cofirmatario, sottolineando la necessità di sostituire l'ente certificatore previsto nell'articolo 25 con Unioncamere e, specificamente, attraverso il marchio « Ospitalità italiana nel Mondo » in quanto, per diretta e lunga esperienza, i soggetti che esprimono la cucina italiana all'estero già conoscono tale certificazione e fanno comune affidamento al sistema delle Camere di commercio all'estero. Chiede quindi che relatori e Governo vogliano mutare il parere contrario espresso.

Emma PAVANELLI (M5S) associandosi alla richiesta testé avanzata, ricorda che anche nel corso delle audizioni svolte era emersa tale esigenza. Evidenzia che è già presente un ente certificatore che verifica l'italianità dei ristoranti all'estero e ritiene che quanto previsto nel provvedimento disegni un sistema di tutela dell'italianità piuttosto debole e soggetto a possibili comportamenti opportunistici nel periodo che intercorre tra il rilascio della certificazione e il suo rinnovo. Ritiene che, al contrario, l'emendamento Di Sanzo 25.5, confermando un sistema già conosciuto e apprezzato, possa aiutare effettivamente i veri ristoranti italiani all'estero.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) ritiene che sarebbe utile una fattiva interlocuzione con il Governo per conoscere le ragioni che sostengono il parere contrario espresso. Evidenzia, infatti, che l'esperienza di questi anni si è rivelata positiva e si chiede quindi perché si debba

rinunciarvi e mettere in modo un nuovo meccanismo, peraltro a pagamento.

Il viceministro Valentino VALENTINI fa presente che l'ente certificatore potrà essere proposto da Unioncamere, mentre la proposta emendativa è più restrittiva.

Nicola CARÈ (PD-IDP), rimarca che quanto previsto nel testo del provvedimento rischia seriamente di creare confusione presso le imprese in questione che invece, al momento, conoscono già un sistema e ne hanno fiducia.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) chiede quindi ai relatori e al rappresentante del Governo l'accantonamento della proposta emendativa Di Sanzo 25.5 per una riflessione aggiuntiva in vista di una possibile riformulazione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, concorde il relatore Giovine e il rappresentante del Governo, accantona gli emendamenti Di Sanzo 25.5 e Squeri 25.6.

Nicola CARÈ (PD-IDP), illustra l'emendamento Di Sanzo 25.8, di cui è cofirmatario, sottolineando che esso è volto a puntare sulla consapevolezza delle valenze distintive del *made in Italy* dei mercati e dei consumatori internazionali, piuttosto che su argomenti basati su una inefficace coercizione. In tal senso l'emendamento punta sulla formazione e sull'informazione relativa ai nostri prodotti agroalimentari, tutelando e promuovendone la diffusione.

La Commissione respinge l'emendamento Di Sanzo 25.8.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, concorde il rappresentante del Governo, avverte che resta per il momento accantonato l'articolo aggiuntivo Bicchielli 30.02.

Avverte quindi che la Commissione passa all'esame della proposta emendativa accantonata riferita all'articolo 42. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri sul-

l'articolo aggiuntivo accantonato Romano 42.01.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, invita i proponenti al ritiro dell'articolo aggiuntivo Romano 42.01, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M) accogliendo l'invito dei relatori ritira l'articolo aggiuntivo Romano 42.01.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 14.20.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte quindi che la Commissione passa all'esame dell'articolo aggiuntivo 6.0100 dei relatori e dei relativi subemendamenti. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri sulle predette proposte emendative.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sui subemendamenti Benzoni 0.6.0100.1 e Boschi 0.6.0100.2, mentre raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 6.0100 a firma dei relatori.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere contrario sui subemendamenti Benzoni 0.6.0100.1 e Boschi 0.6.0100.2 e favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.0100 dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Benzoni 0.6.0100.1 e Boschi 0.6.0100.2 e approva l'articolo aggiuntivo 6.0100 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte quindi che la Commissione passa all'esame dell'articolo aggiuntivo 20.0100 dei relatori. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri sulla predetta proposta emendativa.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 20.0100 a firma dei relatori.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime favorevole sull'articolo aggiuntivo 20.0100 dei relatori.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 20.0100 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 28 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 206 del 23 novembre 2023, a pagina 174 prima colonna, quinta riga, la parola « Governo » è sostituita dalle seguenti « dei relatori ».

ALLEGATO 1

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*. C. 1341 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE 6.0100, 9.0101, 13.100 E 20.0100 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 6.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
6.0100

Al comma 2 dopo le parole: « valenza nazionale » aggiungere le seguenti: « , in particolare i Marchi Storici iscritti al Registro speciale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ».

0.6.0100.1. Benzoni.

Sopprimere il comma 3

Conseguentemente:

al comma 4 sostituire le parole: « di cui ai commi 2 e 3 » con le seguenti: « di cui al comma 2 ».

0.6.0100.2. Boschi, Benzoni.

Nel titolo II, capo I, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale)

1. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività in-

dicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.

2. Nel caso di cui al comma 1, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria di cui al medesimo comma 1.

3. Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome. Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato ad utilizzare i marchi di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.

5. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

6.0100. I Relatori.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni per la promozione del settore della nautica da diporto)

1. All'articolo 27 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, qualora non sia in possesso del titolo di proprietà di cui all'articolo 19, comma 1, l'interessato può presentare, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nella quale attesta che il natante da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando la data e il luogo di acquisto nonché le generalità del venditore »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possono attestare il possesso, la nazionalità e i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo pagamento di

euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria centrale di cui all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, operante presso il medesimo Ministero. La documentazione di cui al presente comma deve essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere ».

9.0101. I Relatori.

ART. 13.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 13.100 DEI RELATORI

All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 1, sostituire le parole da: è istituito fino alla fine del comma, con le seguenti: è introdotta l'opzione made in Italy nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire l'alinea con la seguente: Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dell'opzione «made in Italy» di cui al comma 1, mediante integrazione della disciplina del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, secondo i seguenti criteri;

sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6;

alla rubrica, sostituire la parola: Liceo con le seguenti: Istituto superiore.

sopprimere l'articolo 14.

0.13.100.1. Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 1, sostituire le parole: dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 *con le seguenti:* degli istituti tecnici industriali di cui all'articolo dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 *con le seguenti:* da emanare ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 *e le parole:* decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 *con le seguenti:* al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

sostituire il comma 3 con i seguenti: 3. Per l'attuazione del regolamento di cui al comma 2, è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2024.

3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

sopprimere i commi 4, 5 e 6;

alla rubrica sostituire le parole: Liceo *con le seguenti:* l'Istituto tecnico industriale.

0.13.100.2. Manzi, Peluffo, Orfini, Beruto.

All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 2, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, *aggiungere le seguenti:* e nel rispetto delle Linee guida per le discipline STEM, emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 552, lettera a) della legge 197 del 29 dicembre 2022, nonché.

0.13.100.3. Cavo.

All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 2, lettera a), dopo le parole: competenze *aggiungere le seguenti:* digitali e.

Conseguentemente:

alla medesima lettera a):

dopo le parole: alle scienze matematiche, fisiche *aggiungere le seguenti:* , tecnologiche;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche;

alla lettera e), dopo le parole: dell'apprendimento integrato *aggiungere le seguenti:* delle competenze digitali e;

alla lettera h), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) strumenti digitali tecnologicamente innovativi.

0.13.100.4. Colombo, Maerna, Schiano Di Visconti.

All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 2, lettera a), dopo le parole: scienze matematiche, *aggiungere le seguenti:* merceologiche,.

Conseguentemente, all'Allegato A, aggiungere il seguente insegnamento obbligatorio: Merceologia.

0.13.100.5. L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 2, lettera a), dopo le parole: scienze

matematiche, fisiche *aggiungere le seguenti*: , tecnologiche, ingegneristiche.

Conseguentemente:

alla lettera b):

dopo le parole: competenze aggiungere le seguenti: digitali e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche attraverso l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche e del commercio digitale;

alla lettera e), dopo le parole: dell'apprendimento integrato aggiungere le seguenti: delle competenze digitali e;

alla lettera h):

dopo il numero 3), aggiungere il seguente: 3-bis) tecniche e strategie per la promozione e la vendita dei prodotti del made in Italy attraverso i canali del commercio digitale;

dopo il numero 4), aggiungere il seguente: 4-bis) strumenti digitali tecnologicamente innovativi.

0.13.100.6. Squeri.

All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici del settore economico (Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo), dell'istituto professionale ad indirizzo « Industria e artigianato per il Made in Italy » e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni, che rilasciano qualificazioni connesse ai settori produttivi del made in Italy;

0.13.100.7. Benzoni, Grippo, Manes.

All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: , attraverso il potenziamento fino alla fine della lettera.

*** 0.13.100.9.** Piccolotti, Evi, Zanella, Grimaldi.

*** 0.13.100.8.** Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

*** 0.13.100.10.** Benzoni, Grippo, Manes.

All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 2, lettera h), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) metodi e strategie per la produzione di beni sostenibili.

0.13.100.11. L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

All'emendamento 13.100 dei relatori, sopprimere i commi 3, 4 e 5.

0.13.100.12. Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 3, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e.

0.13.100.13. Boschi, Benzoni, Giachetti.

All'emendamento 13.100 dei relatori, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono individuate, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, le classi di concorso relative agli insegnamenti del percorso di cui al comma 1, in coerenza con le competenze, abilità e conoscenze definite al comma 2.

0.13.100.14. Boschi, Benzoni, Giachetti.

All'emendamento 13.100 dei relatori, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

4. Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, possono essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi liceali del « made in Italy » di cui al comma 1, secondo il quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento definiti

dal regolamento di cui al comma 2. L'attivazione dei percorsi liceali del «*made in Italy*» avviene nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e senza esuberi di personale ATA e docente in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4-*bis*. In via transitoria, per il solo anno scolastico 2024/2025, la costituzione delle classi prime del percorso liceale del «*made in Italy*» può avvenire, su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in luogo della costituzione, presso le medesime istituzioni, di classi prime della citata opzione economico sociale, ferma restando la prosecuzione, ad esaurimento, per le relative classi successive alla prima. La richiesta avviene previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione, sulla base del quadro orario del primo biennio di cui all'Allegato A) della presente legge, subordinatamente alla sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'assenza di esuberi di personale in una o più classi di concorso, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

0.13.100.15. Sasso, Andreuzza, Toccalini, Di Mattina, Barabotti.

All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: possono essere attivati con le seguenti: è facoltà delle regioni attivare.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, primo periodo:

sostituire le parole: e contestualmente con la seguente: salvaguardando;

dopo le parole: 15 marzo 2010, n° 89 aggiungere le seguenti: che in caso di attivazione dei percorsi liceali del «made in Italy» da parte delle regioni;

dopo le parole: confluisce nei percorsi liceali del made in Italy aggiungere le seguenti: , mantenendo la propria autonomia didattica.

0.13.100.16. Manes.

All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno scolastico 2024/2025 con le seguenti: dall'anno scolastico 2025/2026.

0.13.100.17. Boschi, Benzoni, Giachetti.

All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e contestualmente fino alla fine del periodo.

* **0.13.100.18.** Piccolotti, Evi, Zanella, Grimaldi.

* **0.13.100.19.** Boschi, Benzoni, Giachetti.

All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 4, sopprimere il secondo periodo.

0.13.100.20. Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 5, dopo le parole: e la Regione aggiungere le seguenti: nel caso la stessa opti per tale offerta formativa.

0.13.100.21. Manes.

All'emendamento 13.100 dei relatori, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Nell'ambito della formazione obbligatoria di cui all'articolo 1, comma 124 della legge 15 luglio 2015, n. 107 e in collaborazione con la Scuola di alta formazione di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 i docenti assegnati ai percorsi di cui al comma 1 svolgono prioritariamente attività forma-

tiva finalizzata all'acquisizione di specifiche competenze didattiche e metodologiche negli ambiti di nuova introduzione a seguito dell'attivazione di detto percorso, con particolare riguardo a quelli di cui al comma 2, lettere *f*), *g*) ed *h*). Il personale docente assunto a tempo determinato, escluso quello impiegato per le supplenze brevi e saltuarie, può partecipare alle attività di cui al periodo precedente.

0.13.100.22. Boschi, Benzoni, Giachetti.

All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 6, dopo le parole: è oggetto aggiungere le seguenti: al fine di definire le linee guida all'istituzione del percorso di cui all'articolo 1.

0.13.100.23. Manzi, Peluffo, Orfini, Beruto.

All'emendamento 13.100 dei relatori, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di rafforzare gli interessi italiani e la diffusione del *made in Italy* all'estero, anche attraverso la percezione dell'identità e dell'immagine italiana, toccando tutti gli aspetti della presenza italiana nel mondo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

0.13.100.24. Di Sanzo, Peluffo.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Art. 13.

(Liceo del made in Italy)

1. Al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di

lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*, è istituito il percorso liceale del *made in Italy*, che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del « *made in Italy* » di cui al comma 1, mediante integrazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, secondo i seguenti criteri:

a) prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra le discipline;

b) sviluppare negli studenti, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*;

c) promuovere l'acquisizione, da parte degli studenti, degli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistico-culturali nonché della dimensione storica e dello sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del *made in Italy*;

d) prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di strutture e competenze comunicative in due lingue straniere moderne, corrispondenti al livello B2 del qua-

dro comune europeo di riferimento, per la prima lingua, e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento, per la seconda lingua;

e) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

f) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con i percorsi formativi degli ITS *Academy* e con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

g) prevedere l'acquisizione e l'approfondimento, con progressiva specializzazione, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze connesse ai settori produttivi del *made in Italy*, anche in funzione di un qualificato inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

h) prevedere l'acquisizione di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:

1) principi e strumenti per la gestione d'impresa;

2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del *made in Italy*;

3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del *made in Italy*;

4) strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese dei settori del *made in Italy* e delle relative filiere.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legi-

slazione vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché di spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio.

4. Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa possono essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del *made in Italy* di cui al comma 1 a partire dalle classi prime; contestualmente, l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, confluisce nei percorsi liceali del *made in Italy*, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale. L'attivazione dei suddetti percorsi liceali del *made in Italy* avviene nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, senza determinare esuberi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e di personale docente in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. In via transitoria e nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, la costituzione delle classi prime del percorso liceale del *made in Italy* può avvenire, su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione, sulla base del quadro orario del piano degli studi per il primo biennio, di cui all'allegato A annesso alla presente legge, subordinatamente alla disponibilità delle occorrenti risorse umane, strumentali e finanziarie, nel limite di quelle disponibili a legislazione vigente nonché all'assenza di esu-

beri di personale in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando quanto previsto al comma 4.

6. Il percorso liceale del *made in Italy* di cui al comma 1 è oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito, di cui fanno parte rappresentanti dei ministeri interessati, delle regioni e degli enti locali, le parti sociali, che opera avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Ai partecipanti al tavolo di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti svolgono le attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente allegato:

ALLEGATO A
(articolo 13, comma 5)

**PIANO DEGLI STUDI
del
LICEO DEL MADE IN ITALY**

	1° biennio	
	1° anno	2° anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti		
Lingua e letteratura italiana	132	132
Storia e geografia	99	99

Diritto	99	99
Economia politica	99	99
Lingua e cultura straniera 1	99	99
Lingua e cultura straniera 2	66	66
Matematica*	99	99
Scienze naturali**	66	66
Scienze motorie e sportive	66	66
Storia dell'arte	33	33
Religione cattolica o attività alternative	33	33
	891	891

* con Informatica

** Biologia, chimica, scienze della terra

13.100. I Relatori.

ART. 20.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Linee guida per la salvaguardia dell'autenticità storica delle opere musicali, audiovisive e librerie)

1. Il Ministero della cultura adotta linee guida per assicurare che le opere musicali, audiovisive e librerie possedute dalle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche, ancorché oggetto di rielaborazioni successive, siano conservate e rese fruibili anche nella loro versione originale, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento delle medesime opere con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale e ne facciano perdere la memoria.

20.0100. I Relatori.

ALLEGATO 2

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*. C. 1341 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 6.

Nel titolo II, capo I, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale)

1. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.

2. Nel caso di cui al comma 1, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria di cui al medesimo comma 1.

3. Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome. Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato ad utilizzare i marchi

di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.

5. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

6.0100. I Relatori.

ART. 19.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: codice civile, aggiungere le seguenti: nonché il lavoratore autonomo

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: ha per oggetto sociale esclusivo con le seguenti: svolge in via esclusiva

* **19.2.** *(Nuova formulazione)* Orfini, Peluffo, Manzi, Zingaretti, Berruto.

* **19.3.** *(Nuova formulazione)* Mollicone, Caramanna.

* **19.4.** *(Nuova formulazione)* Squeri, Casasco, Polidori.

* **19.5.** *(Nuova formulazione)* Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

* **19.6.** *(Nuova formulazione)* Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Sono altresì qualificati imprese culturali e creative i soggetti privati costituiti in una delle forme di cui al comma 2 che svolgono, in via esclusiva o prevalente,

attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del Terzo settore previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 2 del presente articolo.

**** 19.8.** *(Nuova formulazione)* Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

**** 19.10.** *(Nuova formulazione)* Mollicone, Caramanna.

**** 19.11.** *(Nuova formulazione)* Orfini, Pelluffo, Manzi, Zingaretti, Berruto.

ART. 20.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Creatori digitali)

1. Ai fini del presente articolo, si definiscono « creatori digitali » gli artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale.

2. Per tutelare i diritti sulle opere dei creatori digitali, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un repertorio delle opere dei creatori digitali nel registro pubblico generale delle opere protette, di cui all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

20.03. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Linee guida per la salvaguardia dell'autenticità storica delle opere musicali, audiovisive e librerie)

1. Il Ministero della cultura adotta linee guida per assicurare che le opere musicali, audiovisive e librerie possedute dalle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche, ancorché oggetto di rielaborazioni successive, siano conservate e rese fruibili anche nella loro versione originale, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento delle medesime opere con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale e ne facciano perdere la memoria.

20.0100. I Relatori.

ART. 23.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Potenziamento degli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia)

1. Al fine di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha facoltà di effettuare, nell'anno 2024, assunzioni di personale temporaneo a contratto di cui all'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, da destinare esclusivamente a tali sedi, in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. I contratti stipulati con il personale di cui al primo periodo cessano in ogni caso alla data del 31 dicembre 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

23.03. (Nuova formulazione) Caramanna.

ART. 25.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che offrono all'estero prodotti enogastronomici effettivamente conformi con le seguenti: che operano all'estero con un'offerta enogastronomica effettivamente conforme.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: italian sounding aggiungere le seguenti: sia nella preparazione delle pietanze che nell'impiego dei prodotti,

al secondo periodo, sopprimere le parole: di una tariffa approvata e e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto della normativa dei singoli Stati in materia di requisiti strutturali, organizzativi, produttivi e di immagine dell'esercizio di ristorazione nonché di schema di certificazione;

al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché al rispetto della tradizione gastronomica italiana e alla conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato nell'attività di ristorazione.

*** 25.3.** Caramanna.

*** 25.4.** (Nuova formulazione) Toccalini, Barabotti, Andreuzza, Di Mattina.